


UNISIN

UNITÀ SINDACALE
FALCRI · SILCEA · SINFUB

GRUPPO
INTESA SANPAOLO

LE GUIDE



Protocollo 29.09.2020

Avvio dell'integrazione del Gruppo UBI Banca
nel Gruppo Intesa Sanpaolo

Ottobre 2020


INDICE

I. PREMESSA	Pag. 4
1.1 TABELLA RIEPILOGATIVA	Pag. 4
1.2 GRADUATORIA	Pag. 5
1.3 ESCLUSIONI	Pag. 5
II. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – Regole generali	Pag. 6
2.1 DESTINATARI	Pag. 6
2.2 USCITE	Pag. 6
2.3 FONDO SANITARIO (F.S.I).	Pag. 7
2.4 CONDIZIONI BANCARIE/CREDITIZIE	Pag. 7
2.5 LECOIP 2.0	Pag. 7
III. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – Requisiti entro 31 dicembre 2021	Pag. 8
IV. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – Requisiti tra 01/01/2022 e 31/12/2022	Pag. 9
V. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – QUOTA 100	Pag. 10
VI. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – OPZIONE DONNA	Pag. 12
VII. ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ	Pag. 13
VIII. SISTEMA PENSIONISTICO	Pag. 17
IX. PENSIONE DI VECCHIAIA	Pag. 18
X. PENSIONE ANTICIPATA	Pag. 19
XI. PENSIONE “QUOTA 100”	Pag. 20
XII. PENSIONE “OPZIONE DONNA”	Pag. 21

XIII. PENSIONE “LAVORI USURANTI”	Pag. 22
XIV. PENSIONE “LAVORATORI NOTTURNI”	Pag. 23
XV. PENSIONE INVALIDI	Pag. 24
XVI. PENSIONE NON VEDENTI	Pag. 25
XVII. PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Pag. 26
17.1 R.I.T.A.	Pag. 27
17.2 T.F.R. PREGRESSO	Pag. 27
17.3 TASSAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE	Pag. 27
17.4 TASSAZIONE “VECCHI ISCRITTI” PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE.....	Pag. 29

I. PREMESSA

1.1 TABELLA RIEPILOGATIVA



* Può aderire all'Accordo il personale delle seguenti società:

Intesa Sanpaolo; Eurizon Capital sgr; Eurizon Capital Real Asset; Epsilon sg; Exetra; Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking; Fideuram Investimenti sgr; Intesa Sanpaolo Innovation Center; Intesa Sanpaolo Casa; Intesa Sanpaolo Private Banking; Neva sgr; Siref Fiduciaria; Intesa Sanpaolo Formazione; Sanpaolo Invest SIM; Banca 5; Intesa Sanpaolo For Value; Consorzio Studi e Ricerche Fiscali; UBI Banca; UBI Sistemi e Servizi; IW BANK; UBI Leasing; UBI Factor; Prestitalia; Pramerica sgr.

A costoro va aggiunto il personale destinatario degli Accordi 12 marzo 2019 e 28 novembre 2019 sottoscritti da UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi (riguardanti cessioni di attività a G.S.D. Gestione Servizi Digitali srl e BCube Service srl e Accenture).



1.2 GRADUATORIA

Saranno accolte - almeno - **5.000** domande. Nel caso in cui il numero di domande, per il pensionamento o per l'accesso al Fondo di Solidarietà) superasse il numero di 5.000 sarà predisposta una graduatoria unica in base:

- ◆ alla data di raggiungimento del **diritto alla pensione** (primo requisito utile) e, a parità di data di raggiungimento del diritto alla pensione:
- ◆ in base alla maggior **età anagrafica**.

PRIORITÀ

Nella stesura della graduatoria sarà data priorità a:

- ◆ personale che ha aderito all'**Accordo** 29 maggio 2019 Gruppo ISP e all'Accordo 14 gennaio 2020 Gruppo UBI senza rientrare tra le uscite previste, e che -per l'adesione al nuovo accordo- si avvalga del requisito con il quale aveva aderito ai precedenti;
- ◆ titolari delle previsioni di cui alla **L. 104/92, art. 3, c.3, per sé** (la titolarità delle previsioni *ex lege* 104/92 deve essere posseduta alla data di presentazione della domanda di adesione al pensionamento o di accettazione dell'Offerta al Pubblico);
- ◆ personale disabile con percentuale di **invalidità pari ad almeno il 67%**.

ATTENZIONE 🔍

Riscatti e/o ricongiunzioni dovranno essere già chiesti alla data di presentazione della domanda di adesione al pensionamento o di accettazione dell'Offerta al Pubblico ed entro il 31 gennaio 2021 dovranno essere perfezionati, pena la decadenza dalla graduatoria.



1.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi coloro che hanno già presentato una richiesta valida per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi di analoghi accordi in materia, sottoscritti presso il Gruppo ISP o il Gruppo UBI, e che siano rientrati nelle relative graduatorie.

II. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO



2.1 DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo e del Gruppo UBI (con applicazione del CCNL Credito) che:

☞ **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021** matureranno, oppure hanno già maturato, i requisiti per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO;

☞ **TRA IL 1° GENNAIO 2022 ED IL 31 DICEMBRE 2022** matureranno il **requisito pensionistico** per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO (l'opzione è in alternativa alla cessazione per accesso al *Fondo di Solidarietà*, vedi pag. 13);

☞ **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021** hanno maturato o matureranno i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. "**Quota 100**";

☞ **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019** hanno già maturato requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. "**Opzione Donna**".



2.2 USCITE

Le uscite sono così previste:

- ◆ **31 dicembre 2020** (ultimo giorno di lavoro) per coloro che hanno già maturato requisiti pensionistici;
- ◆ **ultimo giorno del mese** che precede quello in cui si ha diritto a riscuotere la pensione (*anticipata, vecchiaia, "Quota 100",* o altra forma AGO) per coloro che devono ancora maturare il requisito pensionistico.

L'USCITA È UNA CESSAZIONE VOLONTARIA E NON REVOCABILE

2.3 FONDO SANITARIO – FSI

Dal momento della cessazione del servizio, il Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP provvederà ad inviare all'iscritto una comunicazione con le modalità da utilizzare per confermare o recedere l'iscrizione al Fondo.



Nel caso di mantenimento dell'iscrizione, **da confermare entro 4 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro**, fino al 31 dicembre dello stesso anno saranno garantite le medesime prestazioni e contribuzioni degli iscritti in servizio.

Dal 1° gennaio dell'anno successivo verranno applicate le prestazioni e la contribuzione (3% su tutte le voci della pensione AGO) previste per il personale in quiescenza.

La mancata espressa conferma entro il 4° mese determinerà il venir meno dall'iscrizione al Fondo.

2.4 CONDIZIONI BANCARIE/CREDITIZIE

È garantito il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per i dipendenti in servizio **fino al momento in cui si inizierà a riscuotere il trattamento pensionistico AGO** (o di altra forma pensionistica di base).

2.5 LECOIP 2.0

Se la cessazione del rapporto di lavoro avverrà prima di maggio 2022 il lavoratore, che a suo tempo ha aderito al Piano di Investimento *Lecoip 2.0*, riceverà il **Capitale inizialmente assegnato pro quota**, determinato facendo il rapporto tra il periodo di permanenza in azienda prima dell'uscita per pensionamento ed il periodo di durata del *Lecoip 2.0*. Alla somma sopra evidenziata (*Capitale inizialmente assegnato pro quota*), sarà riconosciuto anche l'eventuale **apprezzamento del titolo** per il periodo intercorrente tra l'assegnazione (luglio 2018) e la cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento.



III. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO

Requisiti entro il 31 dicembre 2021



DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo e del Gruppo UBI -con applicazione del CCNL Credito- che, **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021**, **matureranno, oppure hanno già maturato** i requisiti per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO.



PREMI

INCENTIVO

Ai lavoratori che hanno già maturato i requisiti pensionistici di anzianità o vecchiaia, o che li matureranno ENTRO il 31 DICEMBRE 2021, sarà erogato -a titolo di trattamento aggiuntivo / integrativo al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) - un importo pari all'Indennità di mancato preavviso:

- ✓ n. 2 mensilità per le Aree Professionali
- ✓ n. 4 mensilità per i Quadri Direttivi
- ✓ n. 6 mensilità per i Dirigenti

PREMIO DI TEMPESTIVITÀ

Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pensionamento pervengano all'azienda **ENTRO IL 20 OTTOBRE 2020**, ai lavoratori sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un ulteriore importo pari a: **n. 2 dodicesimi della Retribuzione Annuale Lorda**.



SCADENZA

Richiesta da formulare **ENTRO IL 9 NOVEMBRE 2020**.



MODALITÀ DI ADESIONE

Sottoscrizione modulo di Allegato "A" attraverso l'apposita procedura accessibile dal portale People (Sezione Servizi Amministrativi > Richieste > Adesione Accordo per uscite).

Il personale dell'ex Gruppo UBI e i dipendenti impossibilitati all'utilizzo del portale People potranno presentare la richiesta compilando in ogni parte il modulo cartaceo e inviarlo a:

**Intesa Sanpaolo S.p.A. – Amministrazione Personale,
Via Feltrina Sud 250, 31044 – MONTEBELLUNA (TV).**

Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n.: 011 093 0765

IV. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO

Requisiti che maturano tra 01/01/2022 e il 31/12/2022



DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo e del Gruppo UBI -con applicazione del CCNL Credito- che, **TRA IL 1° GENNAIO 2022 ED IL 31 DICEMBRE 2022**, matureranno il **requisito pensionistico** per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO (l'opzione è **in alternativa** alla cessazione per accesso al *Fondo di Solidarietà*, vedi pag. 13).



PREMI

INCENTIVO

Ai lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici di **anzianità** o **vecchiaia**, **tra il 1° GENNAIO 2022 e il 31 DICEMBRE 2022** e che, **in alternativa** all'accesso al *Fondo di Solidarietà* (vedi pag. 13), hanno optato per la cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti pensionistici sopra citati, sarà erogato, a titolo di **trattamento aggiuntivo / integrativo al Trattamento di Fine Rapporto** (TFR), un importo pari all'Indennità di mancato preavviso:

- ✓ n. 2 mensilità per le Aree Professionali
- ✓ n. 4 mensilità per i Quadri Direttivi
- ✓ n. 6 mensilità per i Dirigenti

PREMIO DI TEMPESTIVITÀ

Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pensionamento pervengano all'azienda **ENTRO IL 20 OTTOBRE 2020**, ai lavoratori sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un importo pari a: **n. 2 dodicesimi della Retribuzione Annuale Lorda**



SCADENZA

Richiesta da formulare **ENTRO IL 9 NOVEMBRE 2020**.



MODALITÀ DI ADESIONE

Sottoscrizione modulo di Allegato "B" attraverso l'apposita procedura accessibile dal portale People (Sezione Servizi Amministrativi > Richieste > Adesione Accordo per uscite).

Il personale dell'ex Gruppo UBI e i dipendenti impossibilitati all'utilizzo del portale People potranno presentare la richiesta compilando in ogni parte il modulo cartaceo e inviarlo a:

**Intesa Sanpaolo S.p.A. – Amministrazione Personale,
Via Feltrina Sud 250, 31044 – MONTEBELLUNA (TV).**

Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n.: 011 093 0765

V. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO “Quota 100”



DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo e del Gruppo UBI -con applicazione del CCNL Credito- che, **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021**, hanno maturato o matureranno i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. “**Quota 100**”.



PREMI

INCENTIVO

Ai lavoratori che hanno già maturato, o che matureranno **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021**, i requisiti pensionistici utilizzando la c.d. “**Quota 100**” sarà erogato, a titolo di **trattamento aggiuntivo / integrativo al Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**, un importo pari all’Indennità di mancato preavviso:

- ✓ n. 2 mensilità per le Aree Professionali
- ✓ n. 4 mensilità per i Quadri Direttivi
- ✓ n. 6 mensilità per i Dirigenti

ULTERIORE INCENTIVO

L’*ulteriore incentivo* è rapportato al numero dei mesi che intercorrono tra il mese di cessazione (non computato) del rapporto di lavoro con “*Quota 100*” ed il mese in cui il lavoratore avrebbe raggiunto il teorico requisito per la pensione *anticipata* (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne), o quella di *vecchiaia* -se antecedente rispetto alla pensione *anticipata*. Al lavoratore sarà erogato, a titolo di trattamento aggiuntivo / integrativo al TFR un importo pari a:

- **1,50% della R.A.L. per ogni mese compreso tra il 7° ed il 18°;**
- **2,00% della R.A.L. per ogni mese a decorrere dal 19° (compreso).**

ATTENZIONE

La somma dell’INCENTIVO e dell’ULTERIORE INCENTIVO
NON POTRÀ SUPERARE IL 75% DELLA R.A.L.



PREMIO DI TEMPESTIVITÀ

Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pensionamento pervengano all'azienda **ENTRO IL 20 OTTOBRE 2020**, ai lavoratori sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un importo pari a: **n. 2 dodicesimi della Retribuzione Annuale Lorda**.

SCADENZA

Richiesta da formulare **ENTRO IL 9 NOVEMBRE 2020**.



MODALITÀ DI ADESIONE

Sottoscrizione modulo di Allegato "D" attraverso l'apposita procedura accessibile dal portale People (Sezione Servizi Amministrativi > Richieste > Adesione Accordo per uscite).

Il personale dell'ex Gruppo UBI e i dipendenti impossibilitati all'utilizzo del portale People potranno presentare la richiesta compilando in ogni parte il modulo cartaceo e inviarlo a:

***Intesa Sanpaolo S.p.A. – Amministrazione Personale,
Via Feltrina Sud 250, 31044 – MONTEBELLUNA (TV).***

Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n.: 011 093 0765

VI. CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO “Opzione Donna”



DESTINATARI

Lavoratrici appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo e del Gruppo UBI -con applicazione del CCNL Credito- che, **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019**, hanno già maturato i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. “**Opzione Donna**”.



PREMI

INCENTIVO

Le lavoratrici che **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019** hanno già maturato il requisito per pensionistico utilizzando la c.d. “**Opzione Donna**” hanno la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro ricevendo -a titolo di **trattamento aggiuntivo/ integrativo al Trattamento di Fine Rapporto** (TFR)- un importo pari a: **75% della R.A.L.**

PREMIO DI TEMPESTIVITÀ



Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pensionamento pervengano all’azienda **ENTRO IL 20 OTTOBRE 2020**, ai lavoratori sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un importo pari a: **n. 2 dodicesimi della Retribuzione Annuale Lorda**.

SCADENZA

Richiesta da formulare **ENTRO IL 9 NOVEMBRE 2020**.



MODALITÀ DI ADESIONE

Sottoscrizione modulo di Allegato “**E**” attraverso l’apposita procedura accessibile dal portale People (Sezione Servizi Amministrativi > Richieste > Adesione Accordo per uscite).

Il personale dell’ex Gruppo UBI e i dipendenti impossibilitati all’utilizzo del portale People potranno presentare la richiesta compilando in ogni parte il modulo cartaceo e inviarlo a:

**Intesa Sanpaolo S.p.A. – Amministrazione Personale,
Via Feltrina Sud 250, 31044 – MONTEBELLUNA (TV).**

Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n.: 011 093 0765

VII. ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ



DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo e del Gruppo UBI -ai quali viene applicato il CCNL del Credito- che:

- ◆ **TRA IL 1° GENNAIO 2022 ED IL 31 DICEMBRE 2022** matureranno il requisito pensionistico per avere diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale Ago (questa opzione è in alternativa alla cessazione per pensionamento con risoluzione del rapporto di lavoro all'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento dell'assegno pensionistico vedi pag. 9);
- ◆ **TRA IL 1° GENNAIO 2023 ED IL 31 DICEMBRE 2026** matureranno i requisiti per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO.



ESCLUSIONI

Non possono aderire all'Offerta al Pubblico per l'accesso al Fondo di Solidarietà:

- lavoratori che matureranno il requisito pensionistico **entro il 31 dicembre 2021**;
- lavoratori che esercitano il diritto al pensionamento con la c.d. "**Quota 100**";
- lavoratrici che esercitano il diritto al pensionamento con la c.d. "**Opzione Donna**";
- tutti coloro che **hanno già chiesto la risoluzione del rapporto di lavoro** ai sensi di precedenti accordi e rientranti nelle relative graduatorie.



TIPOLOGIA USCITA

Cessazione **volontaria e non revocabile**.



SCADENZA

Richiesta da formulare **ENTRO IL 9 NOVEMBRE 2020**.



DATA USCITA

Il termine ultimo di uscita è il 31.12.2023, ma è anticipabile dall'azienda nelle seguenti finestre di uscita:

30.06.2023 – 31.12.2022 - 30.06.2022 – 31.12.2021 – 30.06.2021 – 31.03.2021 – 31.12.2020

Il lavoratore riceverà una comunicazione **almeno 30 giorni prima dell'uscita effettiva**.

SALVAGUARDIA

Nel caso in cui il computo dell'*aspettativa di vita* tempo per tempo adottata comportasse una riduzione o – soprattutto - **un aumento** della permanenza nel Fondo di Solidarietà, le Parti Nazionali di settore faranno in modo che gli ex dipendenti non subiscano alcuna interruzione tra la riscossione dell'assegno straordinario erogato dal Fondo di Solidarietà ed il momento in cui percepiranno la pensione, **con accollo da parte dell'azienda dell'eventuale relativo onere.**



FONDO SANITARIO - FSI

Mantenimento dell'iscrizione al Fondo Sanitario come iscritto in servizio **fino al mese precedente a quello in cui l'iscritto percepirà il trattamento pensionistico A.G.O.** (o di altra forma pensionistica di base), con contribuzione a proprio carico e a carico dell'azienda alle stesse condizioni previste per il personale in servizio.



CONDIZIONI BANCARIE E CREDITIZIE

È garantito il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per i dipendenti in servizio **fino al momento in cui si inizierà a riscuotere il trattamento pensionistico AGO** (o di altra forma pensionistica di base).



PART TIME

L'azienda si impegna ad accogliere positivamente, nel corso del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale (*part time*) a tempo pieno (*full time*) presentate dai colleghi. L'azienda, inoltre, accoglierà l'adesione -applicando i criteri sopra esposti- anche da parte dei dipendenti che abbiano già trasmesso l'adesione al *part time* al pensionamento di cui al *Protocollo per l'occupazione e lo sviluppo sostenibile* del 1° febbraio 2017.



LECOIP

Entro maggio 2022 il lavoratore, che a suo tempo ha aderito al Piano di Investimento LECOIP 2.0, riceverà il **Capitale inizialmente assegnato pro quota**, determinato facendo il rapporto tra il periodo di permanenza in azienda prima dell'uscita per l'accesso al Fondo di Solidarietà ed il periodo di durata del *Lecoip 2.0*.

Alla somma sopra evidenziata (*Capitale inizialmente assegnato pro quota*), sarà riconosciuto anche l'eventuale **apprezzamento del titolo** per il periodo intercorrente tra l'assegnazione (luglio 2018) e la cessazione del rapporto di lavoro per l'accesso al Fondo di Solidarietà.



MODALITÀ DI ADESIONE

Sottoscrizione modulo di Allegato “C” attraverso l’apposita procedura accessibile dal portale People (Sezione Servizi Amministrativi > Richieste > Adesione Accordo per uscite).

Il personale dell’ex Gruppo UBI e i dipendenti impossibilitati all’utilizzo del portale People potranno presentare la richiesta compilando in ogni parte il modulo cartaceo e inviarlo a:

**Intesa Sanpaolo S.p.A. – Amministrazione Personale,
Via Feltrina Sud 250, 31044 – MONTEBELLUNA (TV).**

Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n.: 011 093 0765

L’ASSEGNO DI ESODO - CARATTERISTICHE



L’assegno sarà erogato dall’INPS, già al **netto delle imposte**. Le somme erogate costituiscono un reddito assoggettato a tassazione separata. Il pagamento avviene il 1° giorno del mese “*banca aperta*”, per 13 mensilità. Il lavoratore riceverà dall’Inps la C.U.; in assenza di altri redditi imponibili non sussiste alcun obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. In assenza di altri redditi, oltre a quelli relativi all’assegno di solidarietà, il lavoratore non ha diritto ad alcuna **deduzione** e/o **detrazione** (come visto in precedenza l’assegno è soggetto a tassazione separata). Non si potranno, quindi, detrarre le spese mediche, i premi polizze vita, gli interessi relativi ai mutui, le spese riferite ad interventi edilizi etc. etc. Poiché si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, l’assegno di solidarietà **NON** è assoggettato alle addizionali regionali e comunali.

Se il lavoratore, oltre all’assegno di solidarietà, non gode di ulteriori redditi superiori ad €2.840,51, potrà essere dichiarato a **carico del coniuge** o di **un altro familiare convivente**. Il coniuge od il familiare convivente, avrà diritto a detrarre dal proprio reddito (nella misura pro-tempore vigente) le spese (non tutte) sostenute dal titolare dell’assegno di solidarietà. Al titolare dell’*assegno di solidarietà* **NON spettano gli assegni per il nucleo familiare**.

Per tutta la durata di permanenza nel Fondo di Solidarietà il datore di lavoro verserà i contributi figurativi previdenziali necessari per raggiungere il diritto alla pensione. La base imponibile per il calcolo dei contributi figurativi è costituita dall’ultima retribuzione percepita in servizio dal lavoratore (al netto di alcune voci quali ad esempio quelle relative a: PVR, VAP, sistema incentivante, ore straordinarie).


L’*assegno di solidarietà* **NON è reversibile a favore dei superstiti**. Ai superstiti però spetterà la **PENSIONE INDIRECTA** il cui ammontare sarà determinato tenendo conto di tutti i contributi versati dal lavoratore e da quelli figurativi versati dal datore di lavoro durante il periodo di effettiva permanenza nel *Fondo di Solidarietà*.

L’*assegno di solidarietà* **NON beneficia di alcun tipo di rivalutazione**, come quella ad esempio prevista per le pensioni (“perequazione”).

CUMULO		
ATTIVITA' SVOLTA	LAVORATORE DIPENDENTE	LAVORATORE AUTONOMO
NON IN CONCORRENZA CON EX DATORE DI LAVORO	È cumulabile ma, nel caso in cui l'importo dell'assegno sommato alla nuova retribuzione superi l'ultimo stipendio percepito in servizio (rapportato ad anno), l'assegno di solidarietà sarà diminuito per la parte eccedente lo stipendio. Analoga sorte seguono i contributi figurativi.	È cumulabile per un importo pari al trattamento minimo di pensione aumentato della metà della parte eccedente il trattamento stesso. La parte rimanente è tolta al titolare dell'assegno ed i contributi figurativi sono proporzionalmente ridotti.
IN CONCORRENZA CON EX DATORE DI LAVORO	NON cumulabile con l'assegno di solidarietà. Sia l'assegno, sia i contributi figurativi sono sospesi per tutto il periodo di svolgimento dell'attività.	NON cumulabile con l'assegno di solidarietà. Sia l'assegno, sia i contributi figurativi sono sospesi per tutto il periodo di svolgimento dell'attività.

VIII. SISTEMA PENSIONISTICO

Brevissima sintesi sul mondo "PENSIONI"




ATTENZIONE

- ◆ **Unità di misura contributiva:** l'unità di misura dei contributi è la settimana (52 settimane corrispondono ad un anno). *"Le settimane di ciascun periodo assicurativo corrispondono al numero dei sabati compresi nel periodo stesso incrementato dell'eventuale frazione di settimana successiva all'ultimo sabato, da considerare come settimana intera (arrotondamento per eccesso)"* [Messaggio INPS n. 36298 del 3-11-2005];
- ◆ **Età:** composta da anni e giorni, trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni (computati non considerando il giorno di partenza e computando quello di arrivo) vanno trasformati in anno dividendo il numero dei giorni per 365;
- ◆ **Anzianità contributiva:** deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.

IX. PENSIONE DI VECCHIAIA

Nella tabella sottostante sono riportati i requisiti per la pensione di vecchiaia per lavoratori del settore privato già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contributi (equivalenti a 1040 settimane).

Non è prevista l'applicazione delle c.d. *finestra mobile*.



DATA MATURAZIONE	UOMINI e DONNE
Dal 1° gennaio 2020	67 anni
Dal 1° gennaio 2021	67 anni
Dal 1° gennaio 2022	67 anni
Dal 1° gennaio 2023	67 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2024	67 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2025	67 anni e 6 mesi
Dal 1° gennaio 2026	67 anni e 6 mesi
Dal 1° gennaio 2027	67 anni e 9 mesi
Dal 1° gennaio 2028	67 anni e 9 mesi
SPERANZA DI VITA	
I dati successivi al 2022 non sono ufficiali, ma sono stimati in base all'ultimo scenario demografico disponibile (Istat 2017) e potranno essere suscettibili di modifiche.	

X. PENSIONE ANTICIPATA

Tutti coloro che sono in possesso di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 hanno la facoltà di ottenere la pensione **ANTICIPATA** a condizione che abbiano maturato le anzianità contributive riportate nella tabella sottostante.

Per il raggiungimento del requisito dell'anzianità contributiva è ritenuta valida la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2019 una volta maturati i requisiti pensionistici bisognerà attendere **3 (tre) mesi per percepire la pensione.**

DECORRENZE	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	
	UOMINI	DONNE
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	42 anni e 10 mesi (2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028	43 anni e 1 mese*	42 anni e 1 mese
SPERANZA DI VITA Fino al 31 dicembre 2026 non è prevista l'applicazione della <i>speranza di vita</i> . * L'anzianità contributiva subirà l'eventuale adeguamento derivante dalla reintroduzione della <i>speranza di vita</i> .		

XI. PENSIONE “QUOTA 100”

In via sperimentale, nel **triennio 2019 – 2021** i lavoratori che hanno:

- un’anzianità contributiva di almeno **38 ANNI** e
- un’età anagrafica di almeno **62 ANNI**,

possono conseguire il trattamento pensionistico ricorrendo alla c.d. “**Quota 100**”.

Una volta maturati i requisiti pensionistici bisognerà **attendere 3 (tre) mesi per percepire la pensione.**




Requisito contributivo *	38 ANNI
Ultima data per maturazione requisito contributivo	31/12/2021
Età necessaria *	62 anni
Ultima data per maturazione requisito anagrafico	31/12/2021
Finestra mobile **	3 mesi
<p>* I requisiti contributivi e anagrafici devono essere <u>entrambi</u> posseduti al momento della domanda di pensionamento.</p> <p>** Per i lavoratori del settore privato, la pensione sarà riscossa una volta decorsi almeno 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici.</p>	

XII. PENSIONE “OPZIONE DONNA”

Le LAVORATRICI dipendenti che, **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019**, hanno maturato:

- un’**anzianità contributiva** di almeno **35 ANNI** e
- un’**età anagrafica** di almeno **58 ANNI**,

possono conseguire il trattamento pensionistico a condizione che optino per la liquidazione della pensione utilizzando le regole di calcolo - **meno vantaggiose** - del **SISTEMA CONTRIBUTIVO**.



Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti CONTRIBUTIVI (35 anni) e ANAGRAFICI (58 anni) **potranno RISCOUTERE la pensione decorsi 12 mesi**.

OPZIONE DONNA	
Requisito contributivo	35 ANNI*
Ultima data per maturazione requisito contributivo	31/12/2019*
Età necessaria *	58 anni
Ultima data per maturazione requisito anagrafico	31/12/2019
Finestra mobile **	12 mesi
* Il requisito non è soggetto agli adeguamenti della speranza di vita.	
** La pensione sarà riscossa una volta decorsi almeno 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici.	

XIII. PENSIONE “LAVORI USURANTI”

I lavoratori che hanno svolto lavori c.d. “usuranti” hanno diritto al trattamento pensionistico anticipato. Rientrano in questa categoria anche i **lavoratori NOTTURNI** (vedi pag. successiva).

Per averne diritto i lavoratori devono aver svolto una delle attività usuranti:

- ◆ per **almeno 7 anni**, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
- ◆ per **almeno la metà della vita lavorativa** complessiva;
- ◆ aver maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Nel computo dei periodi di svolgimento delle attività “usuranti” sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa.


I lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, **con almeno 35 anni di anzianità contributiva**, conseguono il diritto alla pensione come indicato in tabella:

Gli incrementi derivanti *speranza di vita* sono stati congelati fino al 2026. Non è prevista l’applicazione della *finestra*.



PERIODO	ETA' ANAGRAFICA	QUOTA
Fino al 31.12.2026	Almeno 61 anni e 7 mesi	97,6

XIV. PENSIONE “LAVORATORI NOTTURNI”



Appartengono a questa categoria:

- ◆ i **lavoratori a turni** che prestano la loro attività di notte per **almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino** per almeno 78 giorni all’anno;
- ◆ i **lavoratori** che svolgono la propria attività per **almeno 3 ore** nell’intervallo **tra la mezzanotte e le 5 del mattino** per periodi pari ad un intero anno lavorativo.

Per coloro che prestano le attività notturne a turni per un **periodo inferiore a 78 giorni lavorativi annui**, l’accesso al pensionamento anticipato è consentito:

- ◆ al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per i lavori usuranti MAGGIORATO di 2 anni e del requisito “QUOTE” maggiorato di due unità se i giorni lavorativi annui sono compresi tra 64 e 71;
- ◆ al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per i lavori usuranti MAGGIORATO di 1 anno e del requisito “QUOTE” maggiorato di una unità se i giorni lavorativi annui sono compresi tra 72 e 77.

Non sono previste finestre.

LAVORATORI NOTTURNI		
Giorni di lavoro notturno per anno	ETA’ ANAGRAFICA	QUOTA
Da 64 a 71	Almeno 63 anni e 7 mesi	99,6
Da 72 a 77	Almeno 62 anni e 7 mesi	98,6
Oltre 77	Almeno 61 anni e 7 mesi	97,6
Fino al 31 dicembre 2026 non si applica la <i>speranza di vita</i> .		

XV. PENSIONE INVALIDI

Dal 1° gennaio 2019, i lavoratori invalidi **in misura non inferiore all'80%** raggiungono il diritto alla **Pensione di VECCHIAIA** ad un'età anagrafica di:



- ◆ **DONNE 56 anni**
- ◆ **UOMINI 61 anni**

Il requisito contributivo minimo è di 20 anni se maturato dopo il 1992 (15 anni se maturato ante 1992). Inoltre, per i lavoratori invalidi civili, invalidi da lavoro INAIL, sordomuti, **con grado di invalidità superiore al 74%**, l'anzianità contributiva viene **maggiorata, ai fini del diritto e dell'importo (per la sola parte retributiva) della liquidazione della pensione, e per un massimo di 5 anni:**

- ◆ di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento dell'invalidità;
- ◆ di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all' anno.

Dal calcolo sono esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto di periodi non lavorati.

Una volta maturati i requisiti pensionistici bisognerà attendere almeno **12 (dodici) mesi** prima di poter riscuotere la pensione.

XVI. PENSIONE NON VEDENTI

I requisiti sono: cecità assoluta o residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Questa categoria di lavoratori ha diritto ad una maggiorazione dell'anzianità contributiva, valida sia ai fini del diritto sia ai fini dell'importo della pensione, nella misura di **4 mesi per ogni anno di attività lavorativa prestata in qualità di non vedente** (non sono validi i periodi di aspettativa e congedi non retribuiti, né quelli coperti da contribuzione figurativa o volontari o derivanti da riscatto di periodi non lavorati).

Per periodi inferiori all'anno, il beneficio compete in misura proporzionale, aumentando di 1/3 il numero delle settimane di lavoro svolto.


Per il 2020 il diritto alla **Pensione di VECCHIAIA** si consegue raggiungendo l'età anagrafica di:

- ◆ **DONNE 51 anni ***
- ◆ **UOMINI 56 anni ***

* Da adeguare alla *speranza di vita*.

Inoltre, il requisito contributivo è costituito da:

- ◆ **anzianità iscrizione previdenziale di almeno 10 anni;**
- ◆ **numero minimo di contributi pari anch'esso ad almeno 10 anni.**




Una volta maturati i requisiti pensionistici bisognerà attendere almeno **12 (dodici) mesi** prima di poter riscuotere la pensione.

XVII. PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Coloro che sono iscritti ad una forma di previdenza complementare (sia essa a prestazione definita o a contribuzione definita), con almeno 5 anni di partecipazione, possono farsi erogare la **PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE** a **partire dal momento in cui viene meno il rapporto di lavoro con l'azienda per pensionamento o esodo**, con le seguenti opzioni:

L'iscritto può anche decidere di **NON** farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare - né sotto forma di Rendita, né sotto forma di Capitale - e procrastinare tale decisione a data futura, con facoltà - **NON obbligo** - di effettuare ulteriori versamenti contributivi a proprio carico (che saranno deducibili ai fini fiscali).

Ogni singolo Fondo di Previdenza Complementare **prevede varie forme di rendita** (mensile, annuale, reversibile, certa, etc. etc.)



17.1 R.I.T.A.

L'iscritto, ricorrendo alla **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (R.I.T.A.), può chiedere l'erogazione -in tutto od in parte- della propria posizione individuale maturata. La liquidazione sarà effettuata in rate trimestrali fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Possono beneficiare della R.I.T.A. le persone con **62 anni di età anagrafica** oppure con un periodo di permanenza nel *Fondo di Solidarietà* di almeno **24 mesi e con un'età anagrafica di almeno 57 anni** (in quest'ultimo caso, però, sarà necessario attendere i 24 mesi prima di poter formulare la domanda).

La tassazione applicata è particolarmente favorevole.

17.2 TFR PREGRESSO

L'iscritto al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo oppure al Fondo Cariplo può chiedere di trasferire alla propria posizione individuale (*zainetto*) la quota del Trattamento di Fine Rapporto maturata fino al 31 dicembre 2006, in modo tale da massimizzare i benefici fiscali.

17.3 TASSAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Le Prestazioni Pensionistiche Complementari relative ai montanti ("**zainetti**") accumulati dopo il 1° gennaio 2007, siano esse erogate sotto forma di **RENDITA** o sotto forma di **CAPITALE**, sono **tassate per la parte che non è già stata assoggettata** a tassazione nella fase di accumulo (contributi non tassati e rendimenti della gestione finanziaria che invece sono soggetti ad imposta sostitutiva).

La parte imponibile così determinata è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta (c.d. "**ritenuta secca**") nella seguente misura:

RENDITA	}	15 %
o		
CAPITALE		

Questa aliquota **si riduce di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari** (quindi non necessariamente di partecipazione sempre allo stesso fondo) **successivo al 15° anno**, con una riduzione massima di 6 punti.

Se l'iscrizione è avvenuta in data anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni d'iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. Per il computo del periodo di partecipazione sono considerati utili tutti i periodi d'iscrizione per i quali non sia stato

esercitato il riscatto totale della posizione individuale (indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi).

Dopo 35 anni di permanenza, pertanto, l'aliquota sarà pari al 9,0%. La tassazione così determinata (sia essa applicata alla RENDITA od al CAPITALE) sarà trattenuta da chi eroga la Prestazione Pensionistica Complementare, **senza ulteriori obblighi per l'iscritto:**

- ◆ **NON confluirà nel reddito complessivo,**
- ◆ **NON sarà soggetta alle addizionali regionali/comunali**

ANNI di PARTECIPAZIONE Per anno s'intende un periodo composta da 365 giorni decorrenti dal giorno d'iscrizione	RITENUTA EFFETTIVA APPLICABILE	RITENUTA BASE	RIDUZIONE APPLICATA
da 1 a 15	15,00%	15,00%	0,00%
16	14,70%	15,00%	0,30
17	14,40%	15,00%	0,60
18	14,10%	15,00%	0,90
19	13,80%	15,00%	1,20
20	13,50%	15,00%	1,50
21	13,20%	15,00%	1,80
22	12,90%	15,00%	2,10
23	12,60%	15,00%	2,40
24	12,30%	15,00%	2,70
25	12,00%	15,00%	3,00
26	11,70%	15,00%	3,30
27	11,40%	15,00%	3,60
28	11,10%	15,00%	3,90
29	10,80%	15,00%	4,20
30	10,50%	15,00%	4,50
31	10,20%	15,00%	4,80
32	9,90%	15,00%	5,10
33	9,60%	15,00%	5,40
34	9,30%	15,00%	5,70
da 35 in poi	9,00%	15,00%	6,00

17.4 TASSAZIONE “VECCHI ISCRITTI” PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Coloro che sono iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993, c.d. “**Vecchi Iscritti**”, hanno la facoltà di farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare sotto forma di **CAPITALE nella misura del 100%**.

La **TASSAZIONE** a cui sarà assoggettato il Montante Maturato differirà in funzione della scelta effettuata dall'iscritto, come sotto indicato:

LIQUIDAZIONE INDIFFERENZIATA

In questo caso **TUTTO** il Montante Maturato, “zainetto”, sarà liquidato applicando il **meno vantaggioso** regime tributario vigente fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell'aliquota prevista per il TFR*;

LIQUIDAZIONE DIFFERENZIATA

Con questa scelta l'iscritto manterrà ben distinto quanto maturato ante e post 1° gennaio 2007;

◆ **Montante Maturato fino al 31 dicembre 2006**

A questa parte dello “zainetto” sarà applicato il regime tributario previsto fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell'aliquota prevista per il TFR*;

◆ **Montante Maturato dal 1° gennaio 2007**

A questa parte di Montante (E SOLO A QUESTA) sarà invece applicato il regime tributario introdotto successivamente, che prevede un'aliquota massima del 15%** , ed il conseguente regime civilistico (D.Lgs. n° 252/2005, art. 11) che consente di liquidarne al massimo il 50% (come per i “nuovi iscritti”). Tenuto conto però che il residuo Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 difficilmente sarà in grado di fornire una rendita pari ad almeno il 70% dell'assegno sociale, sarà molto probabile ottenere anche in questo caso l'integrale liquidazione di quanto Maturato.

* Il Montante Maturato fino al 31 dicembre 2000 sarà tassato con la stessa aliquota di tassazione prevista per il TFR su un imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4% della sua retribuzione. Il Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2001 sarà assoggettato a tassazione separata su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo (TUIR, artt. 17, comma 1 lettera *a-bis*) e 20). Lo svantaggio consiste nel fatto che al Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 **NON** sarà applicato il regime che prevede un'aliquota massima del 15% (diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti) che, di norma, è inferiore all'aliquota TFR.

** Tale aliquota sarà diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti.

La presente Guida costituisce (e non sostituisce) un semplice ausilio alla lettura del PROTOCOLLO 29 settembre 2020 DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

NORMATIVA PENSIONISTICA

La Guida è stata redatta tenendo conto dei molteplici interventi legislativi succedutisi nel tempo, in particolare quelli introdotti con:

- la c.d. **“Manovra di luglio 2011”** (D.L. n° 98 del 6 luglio 2011 convertito con modifiche nella L. n° 111 del 15 luglio 2011) che ha anticipato e modificato il criterio della **Speranza di Vita**;
- la c.d. **“Manovra di agosto 2011”** (D.L. n° 138 del 13 agosto 2011 convertito nella L. n° 148 del 14 settembre 2011) che ha **incrementato il requisito anagrafico** per aver diritto alla pensione;
- le **“Disposizioni urgenti per la crescita e l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”** (D.L. n° 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella L. n° 214 del 22 dicembre 2011);
- le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nella **“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”** (D.L. n° 216 del 29 dicembre 2011 convertito nella L. n° 14 del 24 febbraio 2012);
- la **legge di bilancio 2017** che ha mitigato la riforma del 2011 (L. n° 232 dell’11 dicembre 2016);
- le recenti **“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”** che hanno introdotto “Quota 100” e “Opzione Donna” (D.L. n° 4 del 28 gennaio 2019 convertito nella L. n° 26 del 28 marzo 2019).

Per quanto posso apparire banale e scontato, **ricordiamo che il diritto alla pensione** (ed alla conseguente sua riscossione) **NON è stabilito né dalle OO.SS., né tanto meno dall’azienda.**

PER ULTERIORI CHIARIMENTI IL TUO SINDACALISTA UNISIN DI RIFERIMENTO È A TUA DISPOSIZIONE.



www.falcri-is.com

info@falcrintesa.it

info@silceagruppointesa.it

segreteria@liberosinfub.com

GUIDA REALIZZATA DA FALCRI INTESA SANPAOLO